



Settore 8 – Servizi di Progettazione, Patrimonio e Ambiente

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI FONTANELLI DI EROGAZIONE DI ACQUA DI ALTA QUALITA' NEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PER LA DURATA DI TRE ANNI.

CIG ZB722F0D5D

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto della presente concessione la gestione delle attività necessarie ad assicurare, per conto del Comune di Greve in Chianti la gestione completa, comprendente gli interventi di manutenzione ordinaria programmata, riparazione guasti, gestione tecnica e manutenzione straordinaria, nonché il prelievo, conteggio e rendicontazione degli incassi, dei seguenti impianti, garantendone la piena funzionalità senza interruzioni o disservizi.

La gestione suddetta riguarda i seguenti fontanelli di erogazione di acqua di alta qualità:

- n. 2 fontanelli per la distribuzione di acqua di alta qualità, naturale a consumo libero e refrigerata e gassata a pagamento, installati nelle seguenti località: San Polo in Chianti e Strada in Chianti.
- n. 1 fontanello per la distribuzione di acqua di alta qualità refrigerata a consumo libero e gassata a pagamento, in località Ferrone di cui si prevede la sola gestione del prelievo, conteggio e rendicontazione degli incassi e la manutenzione della relativa gettoniera.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Per le caratteristiche tecniche degli impianti oggetto di gestione si rimanda alla documentazione allegata al presente capitolato, costituita da:

- Allegato 1: “Descrizione impianto” relativo agli impianti di produzione acqua di alta qualità installati in Strada in Chianti, San Polo in Chianti e Il Ferrone.

ART. 3 – VALORE E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della concessione, definito in base al fatturato presunto per l'intero periodo della concessione, è pari ad € 78.000,00 (oneri fiscali esclusi), ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, compreso l'eventuale rinnovo.

La concessione avrà durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla stipula del contratto, potrà essere rinnovata prima della scadenza per un periodo uguale a quello originario, qualora ricorrano le condizioni di legge.

Si precisa che il gestore dovrà impegnarsi ad applicare, per l'erogazione di 1,5 litri di acqua gassata e refrigerata, i prezzi che seguono.

Fontanello di Strada in Chianti e San Polo:

- acqua a temperatura ambiente, gratuita
- acqua refrigerata € 0,05 in contanti e con chiavetta
- acqua gasata € 0,10 in contanti e con chiavetta

Fontanello del Ferrone

- acqua refrigerata, gratuita



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

acqua gasata € 0,10 in contanti e con chiavetta

Al fine di garantire l'erogazione gratuita di almeno una tipologia di acqua, per il fontanello del Ferrone non è prevista l'erogazione a pagamento dell'acqua refrigerata perchè il fontanello non eroga acqua a temperatura ambiente.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO, RISCHIO ED EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO.

Il concessionario dovrà assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento, gestione, eventuali adeguamenti degli impianti a nuove disposizioni legislative, manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, compresa la fornitura di anidride carbonica da aggiungere all'acqua; rimarranno invece a carico dell'Amministrazione Comunale i costi relativi alle forniture di acqua e energia elettrica .

La manutenzione degli impianti dovrà rispettare quanto previsto dal costruttore e assicurare costantemente la qualità dell'acqua fornita.

Le principali attività previste sono:

- 1) Attività gestionale;
- 2) Attività di conduzione dell'impianto e manutenzione ordinaria;
- 3) Attività di manutenzione straordinaria;
- 4) Interventi di verifica e controlli analitici;
- 5) Fornitura di anidride carbonica alimentare, compreso eventuale noleggio serbatoio o fornitura in bombole.
- 6) Prelievo dei contanti dalle apposite gettoniere, conteggio e rendicontazione, il cui incasso sarà a favore del concessionario;

Per i fontanelli di Strada e San Polo in Chianti dovranno essere effettuate tutte le attività sopra descritte. Per il fontanello del Ferrone solo quella al punto 6.

4.1 Nello specifico, l'attività gestionale riguarderà:

- realizzazione del piano di autocontrollo, che dovrà prevedere il prelievo dei campioni da ogni erogatore e l'analisi delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dell'acqua da eseguirsi almeno ogni 30 giorni presso laboratorio autorizzato;
- gestione dei rapporti con le autorità sanitarie e con gli utenti-consumatori dell'acqua;
- tenuta di un registro per ciascun erogatore, da mantenere in loco, contenente i risultati delle analisi e gli interventi di manutenzione eseguiti;
- gestione informazioni statistiche relative a litri di acqua erogati, interventi eseguiti e risultati delle analisi, e comunicazione mensile all'Amministrazione Comunale.
- redazione e aggiornamento del piano di autocontrollo HACCP;

Configurandosi l'attività oggetto di gestione come "Somministrazione di bevande", ai sensi della Circolare del Ministero della salute n. 4283 del 17.2.2011, il concessionario assumerà inoltre la veste di operatore del settore alimentare, e sarà pertanto sottoposto al rispetto del Regolamento n. 852/04. Il concessionario dovrà in particolare comunicare l'inizio dello svolgimento della propria attività mediante trasmissione di SCIA/notifica alla UFC Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza



Alimentare, alla quale dovrà essere allegato l'elenco delle postazioni ubicate nel territorio e i relativi successivi aggiornamenti.

Ai sensi del D. Lgs. 127/2015 gli apparecchi dovranno essere adeguati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi incassati secondo quanto disposto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 102807 del 30/06/2016.

4.2 L'attività di conduzione dell'impianto e manutenzione ordinaria riguarderà:

Si considerano attività di conduzione dell'impianto e di manutenzione ordinaria tutte le operazioni necessarie al suo esercizio.

Di seguito le stesse sono riassunte brevemente a titolo esemplificativo:

01. Monitoraggio 24 ore su 24 del corretto funzionamento del processo;
02. verifiche idrauliche: portata derivata e pressioni di rete;
03. controllo refrigerazione;
04. verifica filtrazione;
05. rilevazione dati: temperatura, pH, cloro residuo, torbidità in ingresso e/o in uscita;
06. campionamento acqua e analisi chimiche e microbiologiche in laboratorio;
07. determinazioni analitiche in campo e presso laboratori certificati;
08. controllo sistema di saturazione gas ad alta efficienza;
09. verifica riempimento stoccaggio CO₂;
10. sostituzione delle componenti di consumo in base alla quantità dell'acqua trattata;
10. sanitizzazione periodica e straordinaria dell'impianto per la sicurezza all'acqua erogata;
11. La gestione dei rapporti con le autorità sanitarie e con i consumatori;
12. la verifica analitica dei parametri chimici, chimico – fisici, microbiologici;

Le attività dovranno rispettare la seguente cadenza:

01. Intervento di manutenzione a cadenza quindicinale ;
02. Analisi di laboratorio a cadenza mensile relative ai parametri del Dlgs 31/2001 - qualità delle acque destinate al consumo umano;
03. Sostituzione filtri ogni 80.000 litri erogati;
04. Sostituzione filtro a carbone attivo a cadenza bimensile;
05. Sostituzione lampada sterilizzatore UV a cadenza annuale;

4.3 L'attività di manutenzione straordinaria riguarderà:

- Pronto intervento: servizio garantito 8 ore al giorno per tutti i giorni della settimana, escluso la domenica, mediante messa a disposizione di riferimenti telefonici e indirizzi e-mail, da affiggere in corrispondenza di ogni erogatore, con intervento di ripristino entro 24 ore dalla segnalazione;
- Intervento e ripristino apparecchiatura, in ogni sua componente, anche in caso di atti vandalici;
- Garanzia, in caso di guasto o malfunzionamento degli impianti, di intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. Il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore successive alla segnalazione. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 24 ore, l'impresa è tenuta a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e ad apporre segnaletica presso gli erogatori per comunicare il fuori servizio;
- riparazione e/o sostituzione della gettoniera (al momento unico pannello per monete e chiavette) nel caso di mal funzionamento e/o rottura;



4.4 Interventi di verifica e controlli analitici riguarderà:

- Effettuazione, a propria cura e spese, dei prelievi di campioni di acqua e delle analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile, da effettuare presso laboratorio autorizzato. L'acqua erogata dovrà risultare conforme ai requisiti di cui al D. lgs. n.31/ 2001 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano). I prelievi e le relative analisi avranno una frequenza pari a quella prevista nel piano di autocontrollo di cui sopra, con un minimo di un prelievo per ciascun erogatore ogni 30 giorni, da effettuarsi per tutto l'anno solare sui fontanelli;
- evasione di tutti gli adempimenti derivanti dal D.M. 7 febbraio 2012 n. 25 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, nonché delle linee guida emanate dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità;
- garanzia e certificazione sulla rispondenza dei materiali e degli apparecchi utilizzati ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente.

4.5 Fornitura di anidride carbonica alimentare, compreso eventuale noleggio serbatoio o fornitura in bombole.

All'interno del fontanello di San Polo in Chianti è attualmente presente un bulk da 200 kg per il contenimento della CO₂ a noleggio dalla soc. Rivoira Gas srl, la quale provvede anche al rifornimento della CO₂. Il concessionario potrà continuare ad utilizzare l'attuale sistema, previa regolarizzazione dei rapporti con la società o adottare forme di fornitura di CO₂ che riterrà più opportune nel rispetto delle norme di qualità e sicurezza.

Nel fontanello di Strada in Chianti la CO₂ è rifornita con bombole da 10 kg.

4.6 Ulteriori obblighi:

Per quanto riguarda i fontanelli ubicati nelle piazze pubbliche, il concessionario dovrà inoltre:

- rispettare un orario di apertura compreso tra le ore 06.30 e le ore 23.30 per tutti i giorni dell'anno. In caso di gelo o di mancanza di adeguata pressione nell'acquedotto pubblico, la ditta potrà provvedere alla temporanea chiusura dei fontanelli, dandone preventiva comunicazione all'amministrazione e apponendo idonea segnaletica presso di essi;
- concedere al Comune la possibilità di utilizzare le pareti laterali delle strutture per campagne di informazione istituzionale. E' vietata da parte del concessionario ogni forma di pubblicità se non preventivamente autorizzata dal Comune e dietro il pagamento delle eventuali tasse sulla pubblicità. La fissazione del prezzo di vendita dell'acqua gassata è stabilito dal Comune, mentre la distribuzione delle chiavi magnetiche alla cittadinanza e lo svuotamento delle gettoniere sono a carico del concessionario.

4.7 Prelievo dei contanti dalle apposite gettoniere, conteggio e rendicontazione

Il concessionario dovrà provvedere al ritiro dei contanti dai tre fontanelli e alla rendicontazione annuale al Comune degli incassi.

4.8 Rischio ed equilibrio economico-finanziario

Ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, l'Amministrazione comunale riconoscerà al concessionario un contributo annuale pari ad € 5.000,00 OLTRE IVA, che sarà soggetto a ribasso in fase di gara.



4.9 Cauzione Provvisoria

Il concessionario per partecipare alla gara dovrà presentare garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/16 per un importo pari al 2% del prezzo a base d'asta, calcolato anche sul periodo di eventuale rinnovo, e cioè pari a € **600,00** (seicentoeuro) con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore del Comune di Chianti. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegata la quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria del Comune di Greve in Chianti – Cassa di Risparmio di Firenze Agenzia di Greve in Chianti, IBAN **IT 14 N 06160 37890 100000046005** abi 06160 cab 3789 nella cui causale dovrà essere indicata la ragione sociale del concorrente, nonché riportata la seguente dicitura: “Garanzia a corredo dell'offerta relativa alla “concessione del servizio di gestione dei fontanelli di erogazione di acqua di alta qualità del Comune di Greve in Chianti.”. La garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell'appalto da parte del concorrente.

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune, oltre ai costi relativi all'erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica, riconoscerà al concessionario, quale corrispettivo per il servizio offerto:

- un importo forfettario, onnicomprensivo per tutte le prestazioni previste dal presente capitolato, pari alla somma offerta in sede di gara per il triennio. L'importo sarà liquidato in sei parti di importo pari a un sesto del totale, con cadenza semestrale.

ART. 6 - PAGAMENTI

Il pagamento al concessionario avverrà con cadenza semestrale, a seguito di emissione di regolare fattura e a seguito di verifica del corretto svolgimento del servizio: a tal fine il concessionario allegnerà alla fattura l'elenco delle attività svolte su ciascun impianto.

La fatturazione dovrà essere emessa con modalità elettronica e con split payment.

Nella fattura elettronica dovrà essere indicato il codice **CIG ZB722F0D5D** e il Codice Ufficio IPA **WI4X9S**.

Il pagamento potrà avvenire solo tramite bonifico bancario e nel rispetto della legge 136/2010 art. 3 – tracciabilità dei flussi finanziari.

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 7 - SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di concessione sarà pubblicata e gestita tramite il portale telematico START.

La migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del citato decreto legislativo n. 50/2016, vale a dire sulla base dell'offerta che avrà conseguito il punteggio più alto quale risultante dalla somma tra il punteggio attribuito



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

all'offerta economica e quello assegnato all'offerta tecnica, ognuno a sua volta determinato secondo i seguenti parametri e pesi:

Offerta tecnica punti 70,

Offerta economica punti 30

Con riguardo all'offerta economica, il prezzo a base di gara, soggetto a ribasso percentuale, è stabilito nell'importo di € 15.000,00= (Euro quindicimila) oltre IVA, per l'intera durata contrattuale (3 anni).

L'importo offerto dal concessionario rimarrà fisso ed invariabile per i tre anni di contratto e anche per l'eventuale rinnovo.

A - OFFERTA TECNICA - punti totali 70

Il punteggio sarà determinato in base ai seguenti criteri:

a) Progetto tecnico di Gestione max 30 punti
Dovrà essere prodotta una relazione sintetica di massimo 5 pagine in Times New Roman 12, esaustiva e dettagliata nella quale esplicitare il programma di tutte le attività che verranno realizzate presso i fontanelli, con il principale obiettivo del pieno utilizzo degli stessi. Il programma dovrà chiaramente e dettagliatamente indicare tutte le attività.

Saranno valutate il numero di attività nella loro varietà:

- **punto 1** per tipologia di attività in più con riferimento
ai punti 4.1, 4.2, 4.3 del presente capitolato max 15 punti

- **punto 0,50** per tipologia di intervento in più con riferimento
al punto 4.4 del presente capitolato max 15 punti

b) Valorizzazione della struttura mediante
miglioramento delle caratteristiche estetiche
del fontanello e dell'intornomax 20 punti

c) Possesso da parte dell'impresa di marchi di
qualità ISO9000, ISO14001, EMASmax 20 punti

per ISO9000 punti 10
per ISO14001 punti 5
per EMAS punti 5

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

B – OFFERTA ECONOMICA: Punti totali 30



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

La valutazione dell'elemento economico avverrà sulla base del ribasso percentuale offerto in sede di gara sull'importo del contributo annuale pari a € 5.000,00 (oltre IVA) e quindi **sull'importo totale dei tre anni della concessione pari ad € 15.000,00 (oltre IVA)**. Il concorrente dovrà formulare l'offerta economica, indicando la percentuale al ribasso, con indicazione fino ad un massimo di due cifre decimali, rispetto alla somma posta a base di gara.

L'importo offerto dal concessionario rimarrà fisso ed invariabile per i tre anni di contratto e anche per l'eventuale rinnovo.

I 30 punti attribuibili complessivamente per l'offerta economica saranno così assegnati:
- alla ditta concorrente, che avrà offerto il maggior ribasso, verranno assegnati punti 30;
- alle altre ditte saranno assegnati proporzionalmente, un numero di punti calcolato in applicazione della seguente formula: 30 punti x ribasso di ogni singola offerta: maggior ribasso.

ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario sarà sempre considerato l'unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso terzi per qualunque danno arrecato a persone o cose nell'espletamento del servizio.

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di osservare costantemente tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a proprio carico stabiliti nel presente capitolato.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio, nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
- l'estensione a copertura dei danni derivanti al Comune di Greve in Chianti o a terzi a seguito di incendio di cose della ditta concessionaria e /o dalla stessa detenute;
- l'individuazione del Comune di Greve in Chianti, compresi amministratori e dipendenti dello stesso, quale terzo assicurato.

- Danni da inquinamento accidentale

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, a € 1.000.000,00 per danni a ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali.

Oltre agli altri obblighi previsti nel presente capitolato, la ditta appaltatrice è tenuta a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell'espletamento delle prestazioni in parola che, ad avviso della ditta medesima, possano costituire impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio.

Essa è tenuta inoltre all'impiego di personale professionale e adeguatamente formato per il servizio che andrà a svolgere.

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso della concessione, restando fin d'ora l'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

Il concessionario è tenuto inoltre all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Al termine della concessione il concessionario è tenuto a riconsegnare al Comune tutti gli impianti in piena efficienza e manutenzione nonché con le relative migliorie.

Tutti gli impianti eventualmente posti in opera passeranno nella proprietà e disponibilità comunale. Il passaggio è da intendersi a titolo gratuito.

Sarà cura del concessionario richiedere gli eventuali titoli abilitativi e/o autorizzativi richiesti dalla normativa agli organi competenti.

ART. 9 - CONTROLLI

In ordine agli obblighi derivanti dal contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria e opportuna.

Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti impiegati.

ART. 10 - PENALI

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo per la risoluzione del disservizio stesso.

Tra le ipotesi di disservizio sono ricomprese la mancata erogazione dell'acqua naturale o gassata dovuta a cattivo funzionamento dell'impianto, ad esaurimento della ricarica di CO₂, a omesso intervento di manutenzione ordinaria programmata o di manutenzione straordinaria.

Qualora la ditta appaltatrice non provveda nel termine fissato, ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà infliggere — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'amministrazione comunale a causa del disservizio, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora il malfunzionamento sia dovuto a cause che richiedono tempi d'intervento maggiori per il ripristino, il concessionario, per non incorrere in penali, dovrà comunicare al Comune l'avvenuto sopralluogo, i tempi di ripristino ed apporre la segnaletica di avviso all'utenza.

La richiesta o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il contraente dall'adempimento del contratto.

Inoltre, nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 4 del presente capitolato relativamente a:



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

- 1) attività gestionale
 - 2) Attività di conduzione dell'impianto e manutenzione ordinaria;
 - 3) Attività di manutenzione straordinaria;
 - 4) Interventi di verifica e controlli analitici;
 - 5) Fornitura di anidride carbonica alimentare, compreso eventuale noleggio serbatoio o fornitura in bombole.
 - 6) Prelievo dei contanti dalle apposite gettoniere, conteggio e rendicontazione, il cui incasso sarà a favore del concessionario;
- il Committente, potrà applicare una penalità di euro 50 per ogni giorno di ritardo successivo al terzo giorno dalla contestazione.

Le suddette penalità saranno applicate previa contestazione scritta dell'addebito da parte del RP da comunicare all'Aggiudicatario assegnandogli per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni 3 giorni di tempo.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'Aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Comune procederà senza indugio all'applicazione delle penalità, ed eventualmente all'esecuzione d'ufficio, detraendo gli importi corrispondenti dall'ammontare delle fatture. In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, il contratto sarà rescisso e il Comune provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, all'applicazione di una penale pari ad un quinto dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

L'importo delle penali applicate non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale; qualora l'Aggiudicatario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore a tale cifra sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e il Committente potrà pretendere la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino al giorno della risoluzione.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

ART. 12 - RECESSO

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove il fornitore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico - economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante al concessionario — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

ART. 13 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere, sia nel corso della validità dell'concessione sia successivamente, per l'applicazione del presente capitolato tra l'Amministrazione Comunale e la ditta appaltatrice, qualunque sia la loro natura (giuridica, tecnica, ecc.), ove le stesse non venissero risolte in via amministrativa, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro di Firenze.

ART. 14 - STIPULA, SPESE CONTRATTUALI, CAUZIONI E POLIZZE

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il concessionario, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'concessione.

4. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

5. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

6. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'gestione e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Sono oneri e responsabilità dell'Impresa appaltatrice:

- quelli derivanti dal presente capitolato;
- quelli derivanti dalle norme vigenti o emanate durante l'esecuzione del servizio, che venissero attivate dallo Stato, dalla Regione ed in generale dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti per materia, nessuna esclusa, in relazione all'intervento da eseguire.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

ART. 15 REFERENTE - VERBALI – DIVIETO CESSIONE - CODICE DI COMPORTAMENTO – ANTICORRUZIONE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Referente

Il concessionario, al momento della sottoscrizione del contratto di concessione per la gestione, comunicherà formalmente il nome del proprio referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Verbali

Nell'ambito della concessione verranno redatti i seguenti verbali:

- verbale di consegna degli impianti;
- verbale di riconsegna da effettuarsi alla scadenza della concessione;
- verbale annuale di sopralluogo per verifica della corretta manutenzione ordinaria.

I predetti verbali saranno sottoscritti in contraddittorio tra il gestore ed i rappresentanti del Comune. Durante i sopralluoghi verrà effettuata la verifica di eventuali danni, che prontamente contestati, dovranno essere risarciti dal concessionario.

Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto al gestore di cedere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, la gestione degli impianti oggetto della presente concessione, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Codice di comportamento – anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter D. Lgs. 165/2001 il concessionario dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il concessionario assume gli obblighi comportamentali previsti dal D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Greve in Chianti approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2014. A tal fine il concessionario dichiarerà di aver preso visione del Codice di Comportamento Comunale sul sito istituzionale e di conoscere il Codice generale (DPR 62/2013). In caso di violazione degli obblighi comportamentali suddetti opererà la risoluzione di diritto del contratto e la decadenza del rapporto. Il concessionario dovrà dichiarare di aver preso visione sul sito istituzionale del Comune di Greve in Chianti sezione Amministrazione Trasparente del Piano triennale di prevenzione alla corruzione approvato da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 31/01/2017 e di rispettare gli obblighi in esso contenuti.

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Sandra Maltinti Responsabile del Settore 8 - Servizi di Progettazione, Patrimonio e Ambiente del Comune di Greve in Chianti.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato si applicano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni dettate dal D. Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, nessuno escluso, è incluso nel prezzo offerto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'I.V.A. è regolata dalla legge.

Tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. Esclusa.

ALLEGATO 1 DESCRIZIONE IMPIANTI

FONTANELLO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA DI ALTA QUALITÀ REFRIGERATA NATURALE A CONSUMO LIBERO E GASSATA A PAGAMENTO UBICATO A STRADA IN CHIANTI.

Il fontanello è dotato di sistema di trattamento Coilwater® Naturizzatore® e può erogare acqua a temperatura ambiente, refrigerata e gasata L'impianto ha una portata di erogazione di acqua trattata di circa 240 lt/h e di 85 lt in un ora di acqua refrigerata.

L'impianto è costituito da:

- gruppo ingresso acqua comprensivo di pre-filtro meccanico con cartuccia filtrante da 60 micron.
- filtro a carbone attivo



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

- filtro meccanico con cartuccia filtrante da 20 micron
- sistema di disinfezione con lampada a raggi UV, costituito da un tubo in FEP avvolto a spirale intorno alla lampada
- gruppo frigo-carbonatore
- regolatore di flusso
- sistema di erogazione, anche mediante pagamento dell'acqua erogata con contanti e chiavetta

Tutte le apparecchiature sopra descritte sono alloggiare all'interno di un struttura in acciaio coibentata internamente.

Sul fronte della struttura è presente il vano di erogazione, al disotto del quale sono posizionati i pulsanti per l'erogazione.

All'interno della struttura sono inoltre alloggiati il quadro elettrico e la scheda elettronica di controllo che gestisce il sistema di erogazione e di disinfezione.

La CO2 per la gasatura dell'acqua viene rifornita con bombole da 10 kg, alloggiare anch'esse dentro la struttura.

FONTANELLO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA DI ALTA QUALITÀ REFRIGERATA NATURALE A CONSUMO LIBERO E GASSATA A PAGAMENTO UBICATO A SAN POLO IN CHIANTI.

Il fontanello si presenta come una casetta di m. 1,60x1,80,realizzata completamente in plastica riciclata all'interno della quale sono alloggiare le apparecchiature.

Sul fronte è presente un pannello in acciaio inox ove sono presenti i pulsanti, la gettoniera e il vano di alloggio per le bottiglie. Il sistema di pagamento prevede la possibilità di utilizzo di monete e di chiavetta ricaricabile.

La gestione della gettoniera e dell'erogazione dell'acqua è gestita attraverso una scheda elettronica.

All'interno della casetta sono alloggiati:

- due impianti refrigeranti a banco di ghiaccio, uno a servizio dell'acqua gasata e l'altro per l'acqua solo refrigerata;
- pompa carbonatore da 200 l/h
- filtro big 20" da 20 micron;



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

- filtro big 20" da 5 micron;
- filtro big 20" a carbone attivo;
- lampada UV
- serbatoio da 200 kg di CO2

**FONTANELLO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA DI ALTA QUALITÀ
REFRIGERATA NATURALE A CONSUMO LIBERO E GASSATA A PAGAMENTO
UBICATO IN LOC. IL FERRONE.**

Per questo fontanello è prevista solo la gestione degli incassi. Il fontanello è dotato di gettoniera per il pagamento dell'acqua ed accetta monete e chiavetta ricaricabile.